

CAPITOLATO PER L' ASSICURAZIONE
"TUTELA LEGALE E PERITALE"

CONTRAENTE
POLITECNICO DI MILANO

INDICE

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

DEFINIZIONI [DEF]	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	2
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	2
Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione - Proroga - Disdetta</i>	2
Art. 2 <i>Pagamento Del Premio e decorrenza dell'Assicurazione</i>	2
Art. 3 <i>Pagamenti per variazioni con incasso di Premio</i>	3
Art. 4 <i>Tracciabilità dei Pagamenti</i>	3
Art. 5 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i>	3
Art. 6 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede - Diminuzione del Rischio</i>	3
Art. 7 <i>Interpretazione della Polizza</i>	3
Art. 8 <i>Danni precedenti</i>	3
Art. 9 <i>Assicurazione presso diversi Assicuratori</i>	3
Art. 10 <i>Oneri fiscali</i>	4
Art. 11 <i>Foro competente</i>	4
Art. 12 <i>Rinvio alle norme di legge</i>	4
Art. 13 <i>Trattamento dei dati</i>	4
Art. 14 <i>Coassicurazione e Delega</i>	4
Art. 15 <i>Conteggio del Premio</i>	4
Art. 16 <i>Regolazione del Premio</i>	5
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	6
Art. 17 <i>Denuncia del Sinistro – Scelta del Legale, Tecnico e/o Perito</i>	6
Art. 18 <i>Mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa</i>	6
Art. 19 <i>Legittimazione</i>	6
Art. 20 <i>Anticipo spese ed onorari</i>	6
Art. 21 <i>Recesso in caso di Sinistro</i>	7
Art. 22 <i>Diritto di Rivalsa</i>	7
Art. 23 <i>Rendiconto</i>	7
MASSIMALI ASSICURATI [MAS]	8
SEZIONE I – GARANZIA BASE [SEZI]	9
Art. 1 <i>Oggetto dell'Assicurazione</i>	9
Art. 2 <i>Decorrenza dell'Assicurazione – Validità della garanzia</i>	9
Art. 3 <i>Esclusioni</i>	9
Art. 4 <i>Validità territoriale</i>	9

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il Contraente e/o il Dirigente dipendente del Politecnico
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	Il momento nel quale l'Assicurato viene a conoscenza, attraverso il ricevimento di una notificazione / comunicazione scritta, dell'avvio di una procedura giudiziaria a suo carico e/o della richiesta di risarcimento danni avanzata e/o depositata nei suoi confronti in sede giudiziaria e/o la convocazione avanti l'organismo di mediazione
Cose	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali;
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite d'indennizzo	La somma massima dovuta dalla Società
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2011 alle ore 24.00 del 31.12.2014 con scadenza anniversaria prevista per il 31.12 di ciascuna annualità assicurativa. Alla data del 31.12.2014 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l'intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.

E' altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31.12 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale, fermo l'impegno della Compagnia a mantenere le garanzie in corso fino al completamento di tutte le operazioni di gara e comunque per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni dalla data della scadenza anniversaria.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 del 31.03.2012.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro i termini sopraindicati, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 8 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità.

Art. 9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore
del POLITECNICO DI MILANO**

dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, foro competente, a scelta della parte attrice, è il foro di residenza o sede del Convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'Ente di appartenenza.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 14 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra più Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, l'ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all'art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art. 15 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio, al lordo delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione del premio annuo lordo pro-capite moltiplicato il numero preventivo dei Dirigenti in forza alla stipula della presente polizza e pari a 9 (nove).

Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito regolamentato.

Art. 16 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del Premio - entro il 30.04 di ogni anno ed a far data dal 30.04.2012 o entro 4 (quattro) mesi dalla fine del periodo di assicurazione nel caso di anticipato recesso dalla presente polizza notificato da una delle Parti, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società gli elementi variabili contemplati in polizza.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 17 DENUNCIA DEL SINISTRO – SCELTA DEL LEGALE, TECNICO E/O PERITO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto notizia, informando contestualmente – per mera conoscenza – il Contraente.

Contemporaneamente con la comunicazione l'Assicurato ha diritto di indicare il Legale, il Tecnico e/o il Perito, al quale intende affidare l'incarico della propria tutela, segnalandone il nominativo alla Società che assumerà a proprio carico le spese relative.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina del Legale, Tecnico e/o Perito, al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale, Tecnico e/o il Perito, nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 18 MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia:

- a. informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b. conferire delega al Legale, al Tecnico e/o al Perito incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo concreto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 19 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

Art. 20 ANTICIPO SPESE ED ONORARI

La Società è tenuta a corrispondere, dietro semplice richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato, ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta richiesta, le spese legali e/o peritali, altresì in forma di fondo spese o anticipazione in genere, anche prima della definizione della controversia.

L'anticipo delle spese di cui sopra non potrà, comunque, essere superiore a:

- € 5.000,00 (cinquemila) per ciascun Assicurato;
- € 25.000,00 (venticinquemila) per ciascun sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nel sinistro stesso.

Resta in ogni modo convenuto che la Società non è tenuta ad alcun anticipo per i casi di difesa in procedimenti non rientranti in copertura e per i procedimenti penali per delitti dolosi.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Art. 21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a completare tutte le operazioni di gara, a semplice richiesta di quest'ultima la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un ulteriore periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

Art. 22 DIRITTO DI RIVALSA

Resta convenuto tra le Parti che, ferma l'operatività della garanzia assicurativa nei termini tutti previsti dalla presente polizza, qualora il Contraente abbia sostenuto le spese per conto dell'Assicurato stesso, la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato condannato, con sentenza passata in giudicato, per i fatti a lui imputati per averli commessi con colpa grave.

Art. 23 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di denuncia del sinistro, l'indicazione del/i nominativo/i del/degli Assicurato/i e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

MASSIMALI ASSICURATI [MAS]

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 80.000,00 (ottantamila) per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nel sinistro stesso;
- € 200.000,00 (duecentomila) per periodo di assicurazione;

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

SEZIONE I – GARANZIA BASE [SEZI]

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad assumere in proprio, alle Condizioni e nel limite del massimale della presente assicurazione, nonché nel pieno rispetto delle norme di Legge e/o del C.C.N.L. applicabile, qualunque spesa giudiziale e/o di giustizia e/o stragiudiziale e/o peritale che i Dirigenti dell'Ateneo, o il Contraente stesso per conto dei medesimi, debbano sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per conto del Contraente, derivanti da responsabilità penale. (Si intende espressamente compresa nella garanzia anche l'anticipazione delle spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti degli Assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis");

La garanzia prestata dalla presente polizza è operante per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, in qualsivoglia stato e grado, avanti a qualsiasi sede ed autorità.

Le spese legali, peritali e di assistenza liquidate giudizialmente e/o transattivamente in favore degli Assicurati saranno di pertinenza della Società che le ha sostenute ed anticipate ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile.

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenuti dal Contraente, che s'impegna a fornirne copia a semplice richiesta della Società.

Art. 2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata per i sinistri che si verificano, per la prima volta, durante il periodo di validità della presente polizza indipendentemente dall'origine dei fatti, atti e/o omissioni che li abbiano determinati.

Art. 3 ESCLUSIONI

La garanzia assicurativa prestata con la presente polizza non è valida:

- a. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione ed impiego di sostanze radioattive;
- b. per controversie nei confronti della Società;
- c. per i casi di dolo dell'Assicurato;
- d. per fatti non accidentali relativi all'inquinamento dell'ambiente;
- e. nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Art. 4 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri che insorgono nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dell'Unione Europea e della Svizzera.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO